



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione prima civile

così composto:

dott.ssa Franca MANGANO Presidente
dott.ssa Luciana SANGIOVANNI Giudice
dott. Riccardo ROSETTI Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12664 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 marzo 2017 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

T R A

~~C. S. K. L.~~, nata il 22.1.1978 in Brasile e ~~L. F. S. K.~~ nato il 12.6.1974 in Brasile, tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Salvatore Fachile ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Mazzini n. 8;

attori

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

convenuto

NONCHE'

il Pubblico Ministero

interveniante ex lege



OGGETTO: dichiarazione cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: per gli attori: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.2.2017 gli attori convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno e il Pubblico Ministero - Affari Civili chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per essere discendenti di cittadino italiano, che non aveva mai perso la cittadinanza.

Esponavano gli attori:

- di essere discendenti diretti di S. A., cittadino italiano nato a (Vicenza) il 24.10.1872;
- che S. A. emigrava in Brasile ove decedeva senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana;
- che dall'unione tra S. A. e M. A. nasceva, in Brasile, nel 1899 E. A.;
- che dall'unione coniugale tra E. A. e El. A. era nata nel 1924 En. A.;
- che En. A. contraeva matrimonio con N. K. generando Ne. K.;
- che Ne. K. generava con V. S. K. gli odierni attori L. F. S. K. e C. S. K.;
- che, in quanto discendenti da cittadino italiano, gli attori dovevano considerarsi a loro volta cittadini italiani per trasmissione, *iure sanguinis*, dello *status civitatis*.

Tanto dedotto e rilevato gli attori spiegavano le conclusioni in epigrafe riportate.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio aderendo alla domanda ma chiedendo la compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 29.3.2017 la causa, istruita in via documentale, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte degli attori ai termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. In questa sede, infatti, gli attori chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. L'autorità consolare è competente in ordine all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge nelle differenti ipotesi previste dal comma 2 dell'art 16 DPR n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della legge n. 91/92) (artt. 2 commi 2 e 3, 3 comma 4, 4 comma 1 lett. c, 4 comma 2, 11, 13 comma 1 lett. c e d, 14 e 17 L. n. 91/92), in tutte le altre ipotesi, tra le quali



quella che qui ci occupa, competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Ministero dell'Interno al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 DPR cit.).

Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e vada accolta.

Ripercorrendo la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza, il Collegio osserva che, all'epoca del matrimonio tra En. A. cittadina italiana per nascita, e N. K., cittadino brasiliano, vigeva circa la cittadinanza la legge 13 giugno 1912, n. 555 art. 10, comma 3, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero.

Tuttavia, con la sentenza 9 aprile 1975 n. 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma della legge del 1912, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29. Cost., in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa abbia manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio.

In altre parole – a detta della Corte - la norma in questione, espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo, contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 della Costituzione, dall'altro non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.

Rileva inoltre, nel caso di specie, l'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, sempre per contrasto con gli art. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. La norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia.

In particolare la Corte ha esposto che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari, la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.

Orbene, sulla base delle pronunce suddette, sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, ed il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.



Il Collegio ritiene applicarsi tali pronunce anche nel caso di specie.

Non appare nemmeno ostativa la circostanza secondo cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero, e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione. In proposito va richiamato quanto affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009 secondo la quale per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost..

Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.

In applicazione del principio, *"riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria"*. Ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975 (dichiarazione avanti all'autorità della donna che vuole riacquisire la cittadinanza italiana persa per effetto della l. 555/1912), la quale ha natura meramente dichiarativa e non certo costitutiva dello status.

D'altronde, sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell'attrice e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Stante quanto sopra, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli attori discendenti in linea diretta in quanto, attraverso la documentazione versata in atti, munita di apostille ai sensi della convenzione dell'Aja, è stata fornita prova della linea di discendenza così come riportata nell'atto di citazione.

La parte attrice non ha dimostrato di aver presentato domanda in via amministrativa prima dell'introduzione del giudizio; la circostanza giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.



Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda e, per l'effetto, **dichiara** che C. S. K. L., nata il 22.1.1978 in Brasile e L. F. S. K. nato il 12.6.1974 in Brasile, sono cittadini italiani dalla nascita;


ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2017.


Il Giudice estensore

Riccardo Rosetti



Il Presidente

Franca Mangano



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
20 LUG. 2017



Roma II

